

NOTAIO
PAOLO CASTELLARI
Corso A. Saffi n. 39
48018 FAENZA (RA)
Tel./Fax 0546 - 665968

REPERTORIO N. 57277
RACCOLTA N. 16268

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno quindici del mese di marzo
15/03/2024

alle ore 18 (diciotto) e 50 (cinquanta).

In RAVENNA (RA), frazione Porto Fuori, Via Combattenti Alleati n. 22.

Innanzi a me Avv. PAOLO CASTELLARI, NOTAIO in FAENZA, con studio in Corso A. Saffi n. 39, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Ravenna, ed in assenza dei testimoni per espressa rinuncia del comparente e con mio consenso

È PRESENTE

il Signor:

- GALASSI SECONDO, nato a RAVENNA (RA) il 21 ottobre 1970, con domicilio per la carica presso la sede dell'associazione.

Il medesimo, cittadino italiano, della cui personale identità io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante dell'associazione di promozione sociale - non riconosciuta - denominata **ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPORTIVA POLISPORTIVA PORTO FUORI "ALDINO SALBAROLI"** in breve **APSS POLISPORTIVA PORTO FUORI A. SALBAROLI**, con sede a **RAVENNA (RA)**, frazione Porto Fuori, in Via Combattenti Alleati n. 22, **C.F. 80006380390**, affiliata alla UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI APS con n. di Affiliazione 24001587, associazione di nazionalità e costituzione italiana, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora, è convocata e riunita la riunione del Consiglio Direttivo della medesima associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Disbrigo pratiche per registrazione RUNTS e RAS - alla presenza del Notaio;
2. *OMISSIS*.

Il comparente mi richiede pertanto di redigere il verbale della riunione, facendone risultare le deliberazioni che saranno adottate relativamente al primo punto all'ordine del giorno.

Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto di quanto segue:

- ai sensi di legge e di statuto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, il comparente assume la presidenza della riunione e pertanto, constatata e dichiara che:

a) la presente riunione è stata convocata ai sensi di legge e dello statuto dell'Associazione;

b) per il Consiglio Direttivo sono presenti i membri che risultano dal prospetto di rilevazione delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio.

Il Presidente dichiara quindi di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, e che la riunione è regolarmente costituita, ai sensi di legge e dello statuto dell'associazione e può validamente discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti gli intervenuti ben informati sulle materie da trattare.

Iniziando la trattazione, il Presidente illustra ai presenti l'opportunità e l'utilità di procedere con la richiesta di contestuale riconoscimento della personalità giuridica all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche (RAS).

A tal proposito ricorda ai presenti che da ultimo con verbale di assemblea generale dei

Registrato a Faenza
il 18/03/2024
al n. 928 serie 1T
esatti Euro 0,00

soci del 31 gennaio 2024, registrato a Ravenna in data 13 marzo 2024 al n. 546 serie 3 si è operata la modifica dello statuto e adeguamenti alla riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.) ed alla Riforma dello Sport di cui alle disposizioni dei D.Lgs 36/2021 e 39/2021 ss.mm.ii., adottando pertanto un nuovo ed attuale statuto dell'associazione;

- ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica occorre procedere con la formalizzazione sotto forma di atto pubblico dell'attuale vigente statuto, al quale NON si ritiene di apportare modifiche (che comunque richiederebbero l'approvazione dell'Assemblea) in quanto si ritiene già idoneo ed adeguato alla normativa vigente, con il detto verbale di assemblea straordinaria dei soci del 31 gennaio 2024.

Il Presidente poi chiarisce che non dovendosi apportare modifiche all'attuale testo dello statuto dell'associazione, l'organo amministrativo che la rappresenta (Consiglio Direttivo) è idoneo a procedere con gli adempimenti e formalità necessari per presentare la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica.

Quindi, il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente, con il voto favorevole di tutti i presenti, e quindi all'unanimità

DELIBERA

a) - di dare corso alla richiesta di contestuale riconoscimento della personalità giuridica all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche (RAS) e di procedere con tutti gli adempimenti e/o atti necessari a tale scopo;

b) - di proseguire nello scopo ed attività fino ad ora svolte e pertanto di confermare la costituzione dell'associazione denominata ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPORTIVA POLISPORTIVA PORTO FUORI "ALDINO SALBAROLI", confermando l'attuale testo dello statuto dell'associazione adottato con verbale di assemblea generale dei soci del 31 gennaio 2024, registrato a Ravenna in data 13 marzo 2024 al n. 546 serie 3, come sopra esposto dal Presidente;

c) - di dare mandato al Legale Rappresentante pro – tempore, di fare tutto quanto necessario, opportuno ed utile per l'esecuzione della presente delibera, nulla escluso od eccettuato ivi inclusa la facoltà di apportare alle deliberazioni adottate le modificazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Il testo dello statuto dell'associazione, nella formulazione adottata con verbale di assemblea generale dei soci del 31 gennaio 2024, registrato a Ravenna in data 13 marzo 2024 al n. 546 serie 3 viene allegato al presente atto sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio.

Si omette la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal comparente e dai presenti che dichiarano di ben conoscerli.

Si richiedono le agevolazioni fiscali previste:

- dall'art. 82 (in particolare commi 4 e 5) e dall'art. 104 (in particolare comma 1) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e dalla Risoluzione n. 158/E dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, di Roma in data 21/12/2017;

- dall'art. 12, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2021 (esenzione dall'imposta di registro).

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19 (diciannove) e 05 (cinque).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me Notaio letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta di due fogli per tre facciate scritte fin qui.

FIRMATO: SECONDO GALASSI
 PAOLO CASTELLARI NOTAIO



ALLEGATO " A "

Rep. 51217 Rac. 16268

Rilevazione presenze Riunione Direttivo

APSS POLISPORTIVA PORTO FUORI "ALDINO SALBAROLI "

Venerdì 15 marzo 2024 ore 18:00

COGNOME	NOME	SEZ	firma	
BILLI	DEBORA	PALLAVOLO	colleports. in audio - video con la presidenza	Pres.
CAMPANA	ROBERTO	PODISTI	Campara Roberto	Vice Pres.
CICOGNANI	MICHELA	PALLAVOLO		
GALASSI	SECONDO	PESCA	Seo p	PROS
MAIOLI	SILVIA	BOXE	Rel. SP	
MONTALTI	RAFFAELE	CALCIO	Montalti	
MUSELLA	CIRO	BOXE	Musella	
RANDI	ROBEERTO	CICLISMO	Randi	
ROMUALDI	FAUSTO	PESCA	Romualdi	
SEVERI	DANIELE	PODISTI	Severi	
VAJARELLI	DOBORAH	CALCIO	Vajarelli	

Seo p

Seo p

CASTELLARI DI CARLO ROMANO IN SAENZA

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale Sportiva POLISPORTIVA PORTO FUORI
"Aldino Salbaroli" APS - ASD

Art. 1

1.1. È costituita, ai sensi dell'articolo all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche, del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della Costituzione, l'associazione denominata "Associazione di Promozione Sociale Sportiva Polisportiva Porto Fuori "Aldino Salbaroli", in breve "APSS Polisportiva Porto Fuori A. Salbaroli" (di seguito denominata "Associazione"), con sede legale nel Comune di Ravenna.

1.2. L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale.

1.3. L'utilizzo della qualifica di Associazione sportiva dilettantistica è subordinato all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS). L'Associazione, nello svolgimento delle attività statutarie, si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed alle Norme delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

1.4. L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata. L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

1.5. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta nonché all'Agenzia delle Entrate.

Art. 2

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale (art. 5 D.lgs 117/17):

1) Organizzazione, gestione e promozione di attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, agli sport del ciclismo, dell'atletica leggera, della ginnastica e le attività previste dal registro CONI:

a) la promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

b) la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative dei soci;

c) l'organizzazione o la collaborazione alla organizzazione di manifestazioni ed attività sportive;

d) la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

2) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva e all'adozione di sani stili di vita e qualsivoglia iniziativa tesa a valorizzare il bene relazionale;

3) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi

inclusa l'organizzazione di turismo sportivo;
dirette agli associati e a terzi.

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo settore. Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive. Nello svolgimento dell'attività sportiva l'Associazione assumerà i colori bianco – verde della tradizione locale.

Art. 3

Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, e nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. I minorenni lo possono nei modi e termini di legge.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all'art. 9.

L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione gli enti del Terzo settore e dello Sport o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze a condizione che il numero delle associazioni di promozione sociale sia superiore al doppio degli altri enti aderenti (art. 35 c. 3 – D.lgs. 117/17).

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda.

Nel caso di enti, la domanda dovrà contenere:

- l'indicazione della denominazione dell'ente che chiede di diventare socio, del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale del legale rappresentante nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica dell'ente;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la delibera dell'organo amministrativo (consiglio direttivo) nella quale si evince la volontà di aderire all'associazione;
- lo statuto, gli eventuali regolamenti interni, la stampa del certificato di iscrizione al RUNTS e/o al RAS ovvero ad altri albi o registri specifici, gli ultimi tre bilanci redatti ed approvati ed eventuali altri documenti utili alla comprensione della tipologia e gestione dell'ente che si vuole associare;
- l'elenco dei propri associati e volontari.

Gli Associati si impegnano a garantire anche con l'apporto diretto dei propri aderenti e volontari, la realizzazione delle attività e vengono iscritti nello specifico libro degli associati. Gli aderenti ed i volontari non associati degli enti associati che contribuiscono alle attività dell'Associazione in maniera volontaria vengono iscritti nell'apposito registro dei volontari e coperti da polizza assicurativa.

Gli aspiranti associati dovranno altresì, al momento della richiesta, autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi,

Art. 6

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione. All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento. Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.

Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione, non avente carattere discriminatorio, del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

Art. 7

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti. Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea, solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° (diciottesimo) anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità. Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva dell'Associazione;
- diritto di prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo con sottoscrizione dell'impegno alla riservatezza in relazione ad eventuali dati personali trattati. In particolare, l'accesso ai predetti documenti sarà possibile, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, presso la sede dell'Associazione, con modalità concordate con il Presidente tali da non intralciare la gestione della vita associativa, durante gli orari indicati dall'Associazione stessa;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento del contributo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa sarà quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 8

La qualifica di associato si perde per:

- 1) recesso,
- 2) radiazione,
- 3) esclusione per morosità,
- 4) estinzione della persona giuridica o Ente.

Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.

La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

- arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione;

e deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano.

La proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve quindi essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata entro due mesi e alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti. La delibera adottata dall'Assemblea dei soci dovrà essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata anche a mano. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità dell'associato decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:

- a) violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- b) denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
- c) adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- d) produzione di gravi disordini durante le assemblee;
- e) appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- f) adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi associativi;
- c) cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) elargizioni, donazioni e lasciti testamentari;
- f) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) entrate da convenzioni;
- h) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- i) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) rendite patrimoniali;
- k) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo settore.

Art. 11

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli

associati. In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione o sarà trasmesso ai soci mediante mail unitamente alla convocazione dell'Assemblea. L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 21.

Art. 12

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva.

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 14

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'assemblea può essere anche tenuta con l'ausilio di strumenti informatici. L'intervento dell'associato in Assemblea può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto; uno specifico regolamento disciplinerà le modalità di funzionamento. Il diritto di voto è riconosciuto ai soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b. elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- c. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;

- d. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f. approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato;
- g. delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
- h. si esprime sulle elezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- i. delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
- j. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 16

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti. Il voto è espresso normalmente in forma palese, salvo che il voto segreto non venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti. Vighe il principio di una testa, un voto. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 18

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre

quarti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie, nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione devono essere adottate, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Nella seconda eventuale convocazione, sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a cinque e non superiore a 13 (tredici) eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche.

Art. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea dei soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 (venti) giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni o delegare tale funzione a uno o più dei propri membri;
- d) deliberare in merito all'esclusione per morosità e proporre i provvedimenti di radiazione degli associati;
- e) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- g) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dall'Assemblea degli associati;
- h) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola eventualmente la vita dell'Associazione;
- j) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;

k) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. La riunione del Consiglio direttivo può essere anche tenuta con l'ausilio di strumenti informatici. L'intervento del Consigliere può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità del componente che partecipa alla seduta e che esercita il diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 25

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 26

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro soci e Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 27

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo settore per fini sportivi in quanto fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa inoltre riferimento al Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni sportive dilettantistiche, di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo settore.

FIRMATO:

SECONDO GALASSI
PAOLO CASTELLARI NOTAIO

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale

a originale redatto su supporto analogico

(art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Paolo Castellari, Notaio in Faenza (RA), con studio in Corso A. Saffi n. 39, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Ravenna, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata del numero Seriale Certificato: 493b, scopi 0.4.0.194112.1.2 - 1.3.6.1.4.1.8526.1.1.7 - 1.3.76.16.6 - vigente fino alle ore 06:06:18 del 05/08/2026 – CNN 1203412 - rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019), che la presente copia, composta di numero 14 (quattordici) facciate - oltre la presente - su numero 7 (sette) fogli e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Faenza (RA), Corso A. Saffi n. 39, data di apposizione della firma digitale.

File firmato digitalmente dal Notaio Paolo Castellari